

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA PER GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'.**

**INDICE**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa
- Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono
- Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 - Disposizioni finali

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa a nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 nonché dei nuclei familiari attestati in stato di bisogno e anche in carico al Servizio Sociale Territoriale, nel rispetto di quanto stabilito nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658.

**Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "generi alimentari e di prima necessità" i prodotti alimentari, quelli per l'igiene personale e i prodotti per l'igiene della casa;
- b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;
- c) per "buono spesa dematerializzati," il titolo dematerializzato in formato pdf trasmesso telematicamente ai cittadini e spendibile negli esercizi commerciali pubblicati sul sito internet comunale. Il buono spesa non dà diritto a resto;
- d) per "SST" si intende il Servizio Sociale Territoriale dell'Unione Reno Galliera

**Art. 3 – Importo del buono spesa**

Il contributo concedibile mediante buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato da un minimo di 100,00 euro ad una massimo 400,00 euro sulla base della valutazione del SST e del numero dei componenti del nucleo familiare.

#### **Art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa**

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura e l'approvazione di appositi elenchi stilati dal SST sulla base dei criteri generali definiti nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 e nella deliberazione di approvazione del presente disciplinare e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a quelli non già assegnatari di altri sostegno pubblico.
2. Ai fini della presentazione delle istanze, dell'individuazione dei beneficiari e dell'assegnazione dei buoni spesa sono stabiliti i seguenti criteri e modalità:
  - 2.1 Beneficiari. Persone e nuclei residenti nei Comuni dell'Unione Reno Galliera ed altresì persone e nuclei domiciliati nel medesimo territorio in conseguenza dei provvedimenti che hanno imposto limitazione agli spostamenti sul territorio nazionale e segnatamente ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
  - 2.2 Istanze. Lo Sportello Sociale del Comune di residenza del richiedente riceve le istanze dematerializzate dei cittadini sotto forma di autodichiarazione mediante certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni da inoltrarsi esclusivamente a mezzo mail alle caselle di posta elettronica dei singoli sportelli (meglio dettagliati nell'all. B). Solo nei casi in cui il richiedente non sia nelle condizioni di poter trasmettere l'autocertificazione per via telematica, potrà darne comunicazione telefonica allo Sportello Sociale di residenza, affinché si possa individuare la migliore modalità di acquisizione dell'autodichiarazione, senza che questo costituisca motivo di esclusione. Le istanze possono essere presentate dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo i criteri di seguito elencati;
  - 2.3 Persone e nuclei in stato di bisogno. Il SST individua i nuclei in stato di bisogno già in carico al Servizio in condizione economica di indigenza secondo i vigenti criteri per l'erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito che risultino in condizione di maggiore privazione nella contingenza della presente emergenza sanitaria.
  - 2.4 Sono eventi causali di effetti economici negativi anche temporanei causati dall'emergenza da COVID-19 da dichiararsi nelle istanze:
    - la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali ovvero con ammortizzatori insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;
    - la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e successive integrazioni;
    - l'impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell'obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;
    - altre cause determinate da specificarsi da parte dell'istante nella auto dichiarazione;
  - 2.5 Causa ostativa. E' causa ostativa alla concessione del beneficio che il richiedente o altri componenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato;
  - 2.6 Causa di esclusione. E' causa di esclusione dalla concessione del beneficio avere alla data dell'istanza e relativamente 31 marzo 2020, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, depositi bancari o postali di importo complessivo superiore a 5.000,00 euro per nuclei uni personali e proporzionalmente aumentato di 1.500,00 euro per ogni altro componente del nucleo fino ad un massimo di 9.500,00;
  - 2.7 Ammissione. E' motivo di ammissione prioritaria alla concessione del beneficio non disporre di un reddito, a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, percepito alla data della istanza e relativamente al 31 marzo 2020 sufficiente a soddisfare le necessità del numero dei componenti del nucleo familiare, tenendo inoltre conto delle spese legate all'abitazione. Qualora le istanze pervenute risultino superiori rispetto alle risorse disponibili si provvede alla concessione dei buoni spesa nei limiti delle risorse medesime.

## **Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa**

1. Sequenzialità delle ammissioni alla concessione del beneficio. Al termine fissato all' 8.04.2020 della ricezione delle istanze e di segnalazione delle situazioni di stato di bisogno da parte del SST, l'Area Anziani e disabili e l'Area Famiglie, minori e vulnerabilità sociale in forma congiunta provvede alla formazione ed approvazione di un elenco di beneficiari secondo i criteri sopra elencati mediante determinazione dirigenziale compatibilmente con le risorse disponibili. Seguentemente si provvede ad ulteriori individuazioni di beneficiari della misura fino ad esaurimento delle risorse disponibili anche oltre il termine fissato, valutando le domande pervenute dopo l'8/04/2020 e comunque non oltre il 15/04/2020.
2. L'Unione Reno Galliera trasmette in via telematica ai beneficiari della misura di solidarietà alimentare, i buoni spesa in formato .pdf con codici a barre leggibili dagli esercizi convenzionati. Per i casi residuali in stato di bisogno in carico ai servizi sociali per i quali non è utilizzabile la trasmissione in via telematica si provvede a consegna manuale, anche attraverso i volontari del T.S., rispettando tutte le procedure previste per evitare rischi di trasmissione del contingente stato epidemiologico COVID-19.

## **Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa**

3. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e convenzionati con la società erogatrice dei buoni spesa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il beneficiario può utilizzare il buono spesa, nell'esercizio commerciale convenzionato con minore distanza dalla propria residenza o domicilio sempre compatibilmente con le norme emanate e vigenti in materia di mobilità.

## **Art. 7 – Controlli sulla istanza mediante auto dichiarazione**

1. L'Unione Reno Galliera verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

## **Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali**

1. L'Area Servizi alla persona dell'Unione Reno Galliera provvede ad acquisire la disponibilità della società di servizi alla erogazione al Unione Reno Galliera dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.
2. I rapporti tra l'Unione Reno Galliera, beneficiari ed esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio. L'Unione provvede ad inviare in via telematica agli Utenti aventi diritto i buoni dematerializzati in formato pdf., preferibilmente mediante la mail comunicata dall'Utente in sede di domanda, fatti salvi i casi in stato di bisogno in carico ai servizi sociali e non dotati di apparecchiature informatiche.

## **Art. 9 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza**

1. Il Dirigente dell'Area Servizi alla persona è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

### **Art. 10 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente.

Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.